



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Dichiarazione precompilata 2022 dal 23 maggio
- Per il bonus investimenti va indicata la dicitura anche nei DDT
- L'IVA nell'affitto d'azienda – prima parte
- La scadenza dell'acconto IMU
- Le novità del Modello Redditi PF – seconda parte

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



.....	12
In breve.....	14
Dichiarazione precompilata 2022 dal 23 maggio	14
Per il bonus investimenti va indicata la dicitura anche nei DDT	16
L'Approfondimento – 1	18
L'IVA nell'affitto d'azienda – prima parte.....	18
L'Approfondimento – 2	26
La scadenza dell'acconto IMU.....	26
L'Approfondimento – 3	39
Le novità del Modello Redditi PF – seconda parte.....	39
L'angolo informatico	50
Gli aspetti economici sulla scelta dei servizi digitali e dell'eliminazione del cartaceo	50

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Bonus antinflazione da 200 euro	IL SOLE 24 ORE 16.05.2022	Il bonus di 200 euro spetterà anche ai lavoratori autonomi e i professionisti, ma considerando la limitata somma complessivamente stanziata (400 milioni di euro), i soggetti destinatari saranno stabiliti da un decreto del Ministro del Lavoro.
Mensa aziendale e ticket restaurant	IL SOLE 24 ORE 16.05.2022	La gestione del pasto dei dipendenti può essere differente ai fini Iva a seconda dello strumento utilizzato. Quando il servizio viene gestito da un terzo in convenzione con il datore di lavoro, la somministrazione dei pasti è soggetta all'Iva al 4%. Diversamente, quando il servizio mensa è offerto tramite l'attribuzione ai dipendenti di ticket restaurant, la gestione Iva si sdoppia poiché si individuano due distinti rapporti: quello tra l'emittente dei buoni e il datore di lavoro (Iva al 4%) e quello tra la mensa o il pubblico esercizio e l'emittente (Iva 10%).
Attestazione Soa per bonus edilizi	IL SOLE 24 ORE 17.05.2022	La conversione in legge del D.L. 21/2022 all'art. 10- bis, c. 2, introduce a partire dall'anno prossimo, per lavori di importo superiore a € 516.000, l'obbligo di attestazione Soa alle imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus 110% e ai fini delle opzioni di cessione del credito di tutti i bonus edili per i quali questa opzione è possibile.
Montaggio infissi e serramenti con Durc di congruità e CCNL edile	IL SOLE 24 ORE 17.05.2022	Il montaggio dei serramenti può essere considerato, secondo la Faq 3.05.2022, n. 812, della Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (Cnce), un'attività edile se è eseguito dall'impresa che realizza il resto dei lavori di ristrutturazione, richiedendo sia l'emissione del Durc di congruità, sia il nuovo adempimento che, dal 27.05.2022, impone di applicare il CCNL per le lavorazioni edili ai fini dell'accesso ai bonus edilizi.

Dichiarazione precompilata e controlli ridotti	ITALIA OGGI 17.05.2022	Dal 23.05.2022, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili per i contribuenti il 730 precompilato.
Deduzione delle perdite su crediti	ITALIA OGGI 16.05.2022	Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tuttavia, si deducono automaticamente in presenza di una procedura concorsuale, mini crediti e prescrizione del credito.
Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale	IL SOLE 24 ORE 18.05.2022	Nel testo del "Decreto Aiuti", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.05.2022, sono previsti aiuti alle famiglie, alle imprese e alle PA, con uno stanziamento di 16,7 miliardi di euro. Tra le principali novità si segnala: <ul style="list-style-type: none"> • fondi per le Pmi industriali e per l'agricoltura danneggiate dal conflitto russo-ucraino; • aiuti ai Comuni per la gestione dei profughi ucraini; • bonus una tantum da 200 euro anche per chi percepisce il reddito di cittadinanza; • buono sconto del 100% per abbonamenti a treni, metrò e autobus; • superbonus per villette al 30.09.2022 ed introduzione della Soa.
Cessione dei crediti fiscali	ITALIA OGGI 18.05.2022	La possibilità di cedere i crediti fiscali è differenziata a seconda della natura del credito. Per i bonus edilizi, è possibile cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione di 2 ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Diversamente, i crediti maturati dalle imprese energivore possono essere ceduti solamente per intero e a favore di istituti di credito o di altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Superbonus per pertinenze separate del condominio	ITALIA OGGI 19.05.2022	In un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze, il MEF ha precisato che, per gli interventi effettuati sulla pertinenza "separata" dall'edificio

		condominiale, sul superbonus, trova applicazione l'autonomo limite di spesa complessivamente pari a 96.000 euro indipendentemente dal numero delle pertinenze.
Case antisismiche al 110% entro il 30.06.2022	ITALIA OGGI 19.05.2022	Il Ministero dell'Economia, rispondendo in un'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, ha precisato che con la stipula dell'atto di acquisto entro il 30.06.2022 è possibile beneficiare del sismabonus acquisti con l'aliquota del 110%.
Buoni carburante esenti	IL SOLE 24 ORE 20.05.2022	La legge di conversione del D.L. 21/2022 stabilisce l'esenzione da imposte e contributi per i bonus carburante fino a 200 euro.
Regime fiscale agevolato degli sportivi impatriati	IL SOLE 24 ORE 20.05.2022	La legge di conversione del D.L. 21/2022 ha stabilito che gli sportivi che trasferiscono la residenza in Italia per almeno 2 anni, beneficiano della detassazione del 50% del reddito.
Cessione dei crediti da bonus edilizi	ITALIA OGGI 20.05.2022	Le norme limitative sui trasferimenti dei bonus edilizi cambiano nuovamente a seguito del Decreto Aiuti, che consente alle banche e società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi a "correntisti professionali" (art. 14 D.L. 50/2022). Le nuove previsioni si possono applicare solo ai crediti che derivano da opzioni (cessione, sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.
Piattaforma Cassa Depositi e Prestiti per la cessione dei bonus	IL SOLE 24 ORE 20.05.2022	Le Cassa depositi e prestiti è vicina alla riapertura a pieno regime della piattaforma per poter cedere i crediti.
Cessione crediti edilizi nel Decreto Aiuti	IL SOLE 24 ORE 21.05.2022	Il Decreto Aiuti consente alla banca di cedere in ogni momento i crediti già acquistati a «clienti professionali privati», che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.

Aiuti per le imprese
colpite dai costi
energetici

ITALIA OGGI
21.05.2022

Per individuare l'esatta misura spettante prevista dal Decreto Aiuti per attenuare gli effetti dei rincari energetici, occorre anzitutto stabilire la categoria a cui appartiene l'impresa. Le norme prevedono infatti aiuti differenziati distinguendo tra:

- 1) imprese energivore (D.M. 21.12.2017);
- 2) imprese con contatori di potenza non inferiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore;
- 3) imprese gasivore (D.M. 541/2021);
- 4) imprese diverse da quelle gasivore.

L'Agenzia interpreta



<p>Crediti d'imposta per le imprese energivore e non energivore</p>	<p>CIRCOLARE N. 13/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica per imprese energivore e non energivore, previsti, da ultimo, col D.L. 21/2022.</p>
<p>Certificazione dei corrispettivi per servizio di noleggio di biciclette</p>	<p>CONSULENZA GIURIDICA N. 5/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica, ha precisato che per il servizio di noleggio di biciclette, così come di altri beni materiali, anche se gestito in modalità automatizzata, occorre certificare i corrispettivi. Per questo motivo si deve rilasciare il documento commerciale, memorizzare e trasmettere i corrispettivi per ogni operazione.</p>
<p>Trasferimento di quote ed esenzione dell'imposta di successione</p>	<p>INTERPELLO N. 262 DEL 13.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'esenzione dall'imposta di successione e donazione di cui all'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 si applica solo in caso di trasferimento di categorie di quote di partecipazione titolari di diritti di voto che consentono ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.</p>
<p>Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e investimenti industria 4.0</p>	<p>CIRCOLARE N. 14/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che il massimale di spesa relativo al tax credit sugli investimenti 4.0 del triennio 2023-2025 si calcola su base annuale. Per questo motivo, il plafond di 20 milioni va riferito su base annua generando, nel triennio, un plafond complessivo di 60 milioni.</p>
<p>Crediti da bonus edilizi disponibili per la cessione</p>	<p>RISOLUZIONE N. 21/E/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha affermato che i crediti relativi a bonus edilizi 2021 e 2020, comunicati dal 1.04 al 29.04.2022 e sospesi a causa del mal funzionamento del portale, sono disponibili dal 17.05.2022.</p>

<p>Relatore dall'estero in modalità online</p>	<p>INTERPELLO N. 266 DEL 17.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, non ritiene tassabili in Italia i compensi percepiti da un relatore non residente per essere intervenuto in videoconferenza dall'estero in un convegno organizzato in Italia e per la cessione all'organizzatore del materiale didattico prodotto nel corso del convegno.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti nel Ddt</p>	<p>INTERPELLO N. 270 DEL 18.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti deve essere riportato anche nel documento di trasporto.</p>
<p>Stock option nel reddito forfetario</p>	<p>INTERPELLO N. 271 DEL 18.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha ribadito che le stock option devono essere ricomprese nel reddito forfetario.</p>
<p>Welfare aziendale e detrazione Iva</p>	<p>INTERPELLO N. 273 DEL 18.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai servizi di welfare prestati ai dipendenti, sia relativamente alle imposte dirette che all'Iva.</p>
<p>Contributo discoteche dal 06.06.2022</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 171638 DEL 18.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha approvato le istruzioni e il modello di istanza per chiedere i contributi a fondo perduto previsti per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. È possibile presentare la domanda dal 6.06 al 20.06.2022.</p>
<p>730 precompilato</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 173218 DEL 18.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha precisato che il modello 730 precompilato potrà essere accettato, modificato o inviato a partire dal dal 31.05.2022.</p>
<p>Riduzione Ires enti del Terzo settore</p>	<p>CIRCOLARE N. 15/E DEL 17.05.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito chiarimenti sulla riduzione al 50% dell'aliquota Ires, di cui all'art. 6 Dpr 29.09.1973 n. 601, valida per alcuni enti tra cui, gli istituti di assistenza sociale, le società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri.</p>

Iva di servizi di sviluppo delle piattaforme di raccolta firme digitali	INTERPELLO N. 280 DEL 18.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato quale aliquota Iva è da applicare all’acquisto di beni e servizi per sviluppare una piattaforma per la raccolta delle firme digitali.
Sequestro di immobili per motivi antimafia e adempimenti Iva	INTERPELLO N. 277 DEL 18.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l’amministratore giudiziario deve adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva annuale e versamento dell’imposta.
Credito Iva soggetti non residenti non cedibile	INTERPELLO N. 278 DEL 18.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, non consente di cedere a terzi il credito Iva richiesto a rimborso secondo le norme e le procedure previste per i soggetti non residenti.
Superbonus con cessioni e detrazioni nello stesso cantiere	INTERPELLO N. 279 DEL 18.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, precisa che anche nell’ambito dello stesso cantiere, è possibile usufruire con varie modalità delle agevolazioni inerenti agli interventi di superbonus.
Regime degli impatriati	INTERPELLO N. 275 DEL 18.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che è possibile recuperare, tramite il sostituto d’imposta, le maggiori imposte assolte nei precedenti periodi per la mancata applicazione della detassazione su alcune componenti di reddito.
Delega all’incasso all’avvocato senza ritenuta d’acconto	INTERPELLO N. 286 DEL 20.05.2022	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per avere la certezza di non applicare la ritenuta d’acconto, la parte soccombente di una causa che paga l’avvocato di parte vittoriosa ha la possibilità di richiedere a quest’ultimo di dimostrare che non sta incassando il suo compenso, ma che ha una delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e che ha emesso la fattura nei confronti dello stesso e non alla parte soccombente.

Immobili sequestrati

INTERPELLO
N. 277
DEL 18.05.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che l'onere di assolvere gli obblighi fiscali riferiti agli immobili sequestrati spetta all'amministratore giudiziario.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Tari maggiorata come gli alberghi per i B&B</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 15545/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che è legittimo applicare la tariffa Tari maggiorata per l'attività alberghiera ai bed & breakfast, in quanto producono più rifiuti di un'abitazione (anche nel caso in cui l'immobile non cambi la classificazione catastale).</p>
<p>Dissequestro parziale delle somme per pagare il debito tributario</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 13936/2022</p>	<p>La Cassazione consente di procedere con il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario, solo se è necessario per evitare la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente prima della definizione del processo.</p>
<p>Cartella notificata dopo ammissione al concordato</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 13831/2022</p>	<p>La Cassazione consente di notificare la cartella di pagamento dopo l'ammissione del contribuente alla procedura di concordato, anche se la cartella è stata notificata dopo un controllo automatizzato della dichiarazione e, quindi, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.</p>
<p>Prova della notifica</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 15782/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che nel caso in cui il messo si avvale del servizio postale, la regolarità della notifica agli irreperibili relativi è provata solo dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.</p>
<p>Comunione da residuo per i coniugi</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 15889/2022</p>	<p>La Cassazione ha precisato che la comunione "de residuo" inerente ai beni dell'impresa individuale di uno dei coniugi, sta a significare che il coniuge non imprenditore vanta un diritto di credito verso l'altro coniuge, ma non significa che sui beni dell'impresa si formi una comunione tra coniuge imprenditore e coniuge non imprenditore.</p>

Recupero del credito per ricerca e sviluppo	C.T.P DI ROMA N. 5918/2022	La Cassazione ha sancito che è illegittimo l'atto dell'Agenzia delle Entrate che recupera il credito per ricerca e sviluppo senza il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto l'ufficio non ha le dovute competenze per valutare la pertinenza delle spese.
Indetraibilità dell'Iva per le società di comodo	CORTE DI CASSAZIONE N. 16091/2022	La Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea la decisione in merito alla possibile violazione del diritto unionale rispetto all'indetraibilità dell'Iva prevista per le società di comodo.
Omesso versamento Iva senza effetti per il cessionario	CORTE DI CASSAZIONE N. 16105/2022	La Cassazione ha sancito che il mancato versamento all'erario dell'Iva da parte del fornitore dei beni o dei servizi non fa venir meno il diritto alla detrazione del cliente, che ha per oggetto l'imposta "dovuta".

In breve

Dichiarazione precompilata 2022 dal 23 maggio

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 173218 pubblicato il 19 maggio 2022 ha definito le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730 relative al periodo d'imposta 2021, da parte dei contribuenti e altri soggetti autorizzati.

La data del 23 maggio come termine iniziale per accedere alle dichiarazioni precompilate è stata stabilita dall'art. 10 quater comma 2, del DL 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), il quale ha prorogato, solo per quest'anno, il termine ordinario del 30 aprile, di cui all'art. 1 comma 1 del DLgs. 175/2014.

Lo slittamento del termine di tre settimane si è reso necessario principalmente per effetto delle proroghe intervenute con riferimento alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

L'art. 10 quater comma 1 del DL 4/2022 ha inoltre stabilito che la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, per le spese relative alle detrazioni "edilizie" sostenute nel 2021 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022. Quest'ultimo differimento al 29 aprile ha reso necessaria la proroga al 23 maggio per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate.

Si ricorda, che l'Agenzia delle Entrate, rende disponibili le dichiarazioni precompilate solo dopo aver ricevuto ed elaborato i dati:

- contenuti nelle certificazioni uniche dei sostituti d'imposta;
- trasmessi da soggetti terzi;
- disponibili in Anagrafe tributaria.

Quindi, a partire dal 23 maggio i contribuenti e i soggetti delegati potranno visualizzare, nell'apposita area riservata dell'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate e l'elenco delle informazioni disponibili relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d'imposta presenti in Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati. In questo modo sarà quindi possibile verificare tutti i dati che l'Agenzia delle Entrate ha caricato nelle dichiarazioni.

Per accedere alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- la Carta di identità elettronica (CIE);
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS (solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

A partire dal 31 maggio, i contribuenti o i delegati potranno, una volta visualizzata la dichiarazione precompilata:

- accettare la dichiarazione senza modifiche;
- modificare la dichiarazione.

Resta ferma la possibilità di non avvalersi della dichiarazione precompilata e ricorrere quindi ai canali tradizionali di compilazione e presentazione.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 in data 31 marzo 2022 (DL 24/2022), non è più applicabile per i soggetti che intendevano presentare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per il tramite degli intermediari abilitati l'invio in via telematica agli intermediari della copia in formato immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento d'identità.

Per il bonus investimenti va indicata la dicitura anche nei DDT

di Alberto De Stefani

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 270 del 18.05.2022, ha precisato che la dicitura richiesta in fattura per il bonus investimenti va inserita anche nei DDT.

Si ricorda che, l'art. 1 comma 1062 della L. 178/2020 decreta che "Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ter".

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate veniva chiesto se i riferimenti normativi per poter beneficiare del credito d'imposta, dovessero essere indicati anche nel DDT e nel verbale di collaudo e interconnessione.

L'Agenzia ha ricordato, come prima cosa, che i soggetti che beneficiano del credito devono conservare i documenti utili a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini di successivi controlli, come stabilito dal comma 1062. Inoltre, le fatture e gli altri documenti imputabili all'acquisto dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020. Allo stesso modo della fattura, anche i documenti che certificano la consegna del bene, vale a dire il documento di trasporto, devono assolvere alla medesima funzione.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i verbali di collaudo o di interconnessione. Considerando che questi si riferiscono unicamente ai beni oggetto di intervento e se questi beni sono agevolabili, i verbali non devono riportare i riferimenti della normativa prevista dal comma 1062.

Fino a questo momento l'Agenzia non aveva mai affrontato il tema degli altri documenti. Si ricordano infatti le risposte a interpello n. 438 e 439 e la circolare n. 9/2021, con le quali aveva solo precisato che la dicitura andava indicata nella fattura.

Nello specifico, il caso affrontato con la risposta a interpello n. 439 tuttavia, riguardava una fattura e un contratto di locazione finanziaria privi dei riferimenti normativi. L'Agenzia

afferitava che *“considerato che i documenti prodotti dall’impresa istante risultano privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate”*. La risposta sembra dunque consentire la regolarizzazione degli altri documenti citati nell’istanza.

Sullo stesso avviso anche la risposta n. 270/2022 dove è stato precisato che *“come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”*.

Per concludere, sembra dunque possibile regolarizzare gli altri documenti tramite la scritta indelebile, come consentito per le fatture, prima che siano iniziate le attività di controllo.

L'Approfondimento – 1

L'IVA nell'affitto d'azienda – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Come è noto, l'affitto d'azienda è un contratto con cui un soggetto (affittante) concede in godimento ad un altro soggetto (affittuario) un'azienda.

Come stabilito dall'art. 2555 del Codice civile per azienda s'intende "**il complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa**".

Dalla ratio della disposizione discende chiaramente, quindi, che per configurare un'azienda si rende necessaria la presenza dei tre seguenti elementi:

- il complesso dei beni;
- l'organizzazione;
- Il fine di esercitare attività imprenditoriale.

Tra i tre elementi sopra citati, l'organizzazione è l'elemento di coesione. L'imprenditore, infatti, deve organizzare il complesso dei beni aziendali in maniera unitaria, coordinata, dimodoché sia possibile svolgere attività d'impresa.

Detto ciò, osserviamo che l'affitto d'azienda può riguardare sia l'intera azienda, che un ramo di essa. In quest'ultima ipotesi, però, si può parlare di affitto d'azienda solo se il complesso dei beni affittato (ramo) è dotato anch'esso di un'autonoma organizzazione.

In pratica, dopo il distacco dall'organizzazione preesistente i beni affittati devono possedere tutti i requisiti per essere considerati azienda.

Segnaliamo, infine, che:

- ai sensi dell'art. 2556 del c.c.¹ i contratti di godimento dell'azienda richiedono la forma scritta "**ad probationem**" (atto pubblico o scrittura privata

¹ L'art. 2556 del c.c. afferma che: "Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

autenticata) e devono essere depositati per l'iscrizione al Registro imprese, entro 30 giorni, dal notaio rogante o autenticante.

- l'affittuario può essere:
 - ✓ un imprenditore individuale. Sul punto si precisa che nel caso di affitto dell'unica azienda l'affittante perde lo status di imprenditore.
 - ✓ una società;
 - ✓ un privato non imprenditore. È il caso, ad esempio, di una persona fisica che eredita un'azienda e che non volendo svolgere attività d'impresa la concede in godimento a soggetti terzi.

IL REGIME IVA DELL'AFFITTO D'AZIENDA

Per conoscere il regime IVA applicabile all'affitto d'azienda è necessario conoscere la “**veste**” in cui opera l'affittante.

Generalmente l'affitto di azienda si qualifica come una prestazione di servizi, se viene effettuato dietro il pagamento di un corrispettivo.

Così recita, infatti, l'art. 3, comma 2, n. 1) del DPR n. 633/1972 “**Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:**

- 1) **le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili**”.

Tuttavia, giova ricordare che:

- l'imponibilità dell'operazione in questione è circoscritta al solo caso dell'affitto di un'azienda commerciale, dato che ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8) del DPR n. 633/1972 sono considerate esenti da IVA “**le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole.....**”;
- per stabilire l'imponibilità, ovvero l'esenzione dell'affitto d'azienda occorre tener conto del presupposto soggettivo.

Questo è quanto emerge dal documento di prassi n. 18/E/2013, § 6.53² in cui l'Ufficio ha precisato che la normativa applicabile all'affitto d'azienda varia in base allo status dell'affittante. Pertanto, occorre distinguere a seconda che ci si trovi in

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”.

² Sulla stessa linea sono anche le risoluzioni n. 301939/1975; n. 194/E/1996 e n. 35/E/2008; le circolari n. 26/1985; n. 72/1986; n. 154/E/1995; la nota Ministero delle finanze n. III-7-464/1995.

presenza di:

- ✓ un privato o imprenditore che affitta l'unica azienda posseduta. Si tratta di ipotesi in cui il soggetto non è imprenditore o ne perde lo status;
- ✓ un imprenditore che concede in godimento una delle aziende possedute;
- ✓ una società che affitta l'azienda o un ramo d'azienda.

ALCUNE OSSERVAZIONI

Segnaliamo che la distinzione di cui sopra non risulta compatibile con la normativa comunitaria.

L'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE³ definisce, infatti, l'assoggettamento ad IVA di un'operazione in funzione "**dell'attività svolta**" e non in ragione della "**forma giuridica**" con cui detta operazione viene realizzata.

In altri termini, la normativa comunitaria per valutare l'imponibilità di un'operazione si serve del criterio oggettivo, senza tener conto della natura giuridica del soggetto che pone in essere l'operazione.

Sembra scontato, quindi, che valutare l'affitto d'azienda in maniera difforme significa non solo porsi in contrasto con la normativa comunitaria in materia IVA, ma anche violarne i suoi principi, tra i quali vi è quello della neutralità fiscale, che vieta trattamenti diversi fondati sulla natura giuridica del soggetto passivo.

IL PRIVATO O L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE AFFITTA L'UNICA AZIENDA POSSEDUTA

Quando l'affitto d'azienda è posto in essere da un privato o da un imprenditore possessore di un'unica azienda, l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

³ L'art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE afferma che: "1. Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità".

Conseguentemente, in luogo dell'IVA, si rende necessario sottoporre l'operazione all'imposta di registro proporzionale.

In particolare, se:

- sono previsti canoni di affitto distinti per la parte immobiliare e per la parte del patrimonio aziendale, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2% per la parte immobiliare, ovvero dello 0,50% nel caso di terreni agricoli e nella misura del 3% per il canone relativo al resto dell'azienda affittata;
- viene previsto un unico canone di affitto, l'imposta di registro è pari al 3%.

Appurato ciò, aggiungiamo che l'affitto dell'unica azienda posseduta comporta per l'affittante la sospensione della partita IVA per tutta la durata dell'affitto.

Pertanto, durante il periodo di affitto, l'affittante non è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dal Titolo II del DPR n. 633/1972.

In buona sostanza, il numero di partita IVA;

- viene conservato solo ai fini anagrafici, dato che per tutta la durata dell'affitto d'azienda l'affittante non svolgerà attività d'impresa,;
- ritornerà nuovamente attivo alla scadenza del contratto, ovvero in caso di cessione dell'attività.

Sotto un profilo operativo l'affitto dell'unica azienda dell'imprenditore individuale deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate presentando il **modello AA9** e nello specifico barrando la **casella 5** della **sezione 3** del **quadro E**.

QUADRO E

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)

SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

1a CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA **1b** MODIFICAIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE **1c** SUCCESSIONE EREDITARIA

2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA

PL Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2
CONFERIMENTO CESSIONE O DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE, CEDENTE O DONANTE

3 Partita IVA o codice fiscale del conferitario, cessionario o donatario

PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3
AFFITTO D'AZIENDA

AFFITUARIO
Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

LOCATORE

4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE **5** AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA **6** REVOCA AFFITTO D'AZIENDA

Nel **quadro A** occorrerà, poi, barrare la **casella 2** dedicata alla “**variazione dati**” avendo cura di riportare come data di variazione quella del contratto di affitto d'azienda.

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ

2 VARIAZIONE DATI **L**

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

Riportare la data di inizio del contratto di affitto d'azienda

DATA INIZIO

PARTITA IVA

PARTITA IVA

PARTITA IVA

DATA VARIAZIONE

DATA CESSAZIONE

Al termine del contratto d'affitto, se l'imprenditore individuale vorrà proseguire l'attività d'impresa sospesa, dovrà presentare nuovamente il **modello AA9**, barrando:

- la **casella 6** della **sezione 3** del **quadro E**;

QUADRO E SEZIONE 1 OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni	DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)		
	1a CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA	1b MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE	1c SUCCESSIONE EREDITARIA
	2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA PL Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997		
	PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE		PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE
SEZIONE 2 CONFERIMENTO CESSIONE O DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA	DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE, CEDENTE O DONANTE		
	3 Partita IVA o codice fiscale del conferitario, cessionario o donatario PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997		
SEZIONE 3 AFFITTO D'AZIENDA	AFFITTUARIO Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)		LOCATORE
	4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE	5 AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA	6 REVOCA AFFITTO D'AZIENDA

- la casella 2 del quadro A "Variazione dati" riportando come data di variazione quella della risoluzione del contratto.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	1 INIZIO ATTIVITÀ		DATA INIZIO
	2 VARIAZIONE DATI	L	DATA VARIAZIONE
	3 CESSAZIONE ATTIVITÀ		DATA CESSAZIONE
	4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA		

Riportare la data della risoluzione del contratto di affitto d'azienda

(Anno) (Mese) (Giorno)

CESSIONE DEI BENI DA PARTE DELL'AFFITTANTE

Nella circolare n. 154/E/1995 l'Amministrazione Finanziaria ha esaminato il particolare caso della cessione dei beni da parte dell'affittante precisando che **"ove nel periodo di affitto [dell'unica azienda] il titolare dell'azienda ponga in essere cessioni di beni**

facenti parte della azienda stessa, l'operazione deve essere assoggettata a IVA e devono essere osservati i conseguenti adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell'imposta e presentazione della relativa dichiarazione annuale".

Premesso ciò, osserviamo che non solo l'affittante, ma anche l'affittuario durante il periodo di affitto può cedere i beni costituenti l'azienda affittata.

Nell'attesa di un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, per effetto del rinvio operato dall'art. 2562 del c.c.⁴ all'art. 2561 del c.c.⁵ la fattura relativa alla cessione dei beni dovrebbe essere emessa dall'affittuario, posto che questo soggetto:

- ha la disponibilità dei beni mobili ricevuti in locazione;
- ha l'obbligo di regolare in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, la differenza tra le consistenze di inventario risultanti all'inizio e alla fine dell'affitto. Laddove, le parti abbiano, invece, derogato alla disposizione civilistica la fattura di vendita dovrebbe essere emessa dall'affittante.

L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE AFFITTA UNA DELLE AZIENDE POSSEDUTE O UN RAMO D'AZIENDA E LA SOCIETÀ CHE AFFITTA L'AZIENDA O UN RAMO D'AZIENDA

Nel caso dell'imprenditore che concede in godimento una delle sue aziende o della società che concede in godimento la sua azienda, l'affitto d'azienda è assoggettato:

- ad aliquota ordinaria IVA del 22%, ex art. 3, comma 2, n. 1 del DPR n. 633/1972;
- ad imposta di registro fissa, pari a € 200,00 da versare in sede di registrazione del contratto.

Di seguito una tabella di riepilogo.

⁴ L'art. 2562 del c.c. stabilisce che: "Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda".

⁵ L'art. 2561 del c.c. prevede che: "L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.

Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.

La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto".

Soggetto	IVA	Imposta di registro
Privato o imprenditore individuale che affitta l'unica azienda posseduta	Non imponibile	<p>Se canone d'affitto unico 3%</p> <p>Se canone d'affitto separato per la parte immobiliare e per il restante patrimonio aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2% per la parte immobiliare, 0,50% per i terreni agricoli; • 3% per la restante parte del patrimonio aziendale.
Imprenditore individuale che affitta una delle aziende possedute o un ramo d'azienda e società che affitta l'azienda o un ramo d'azienda	Imponibile	In misura fissa € 200,00

L'Approfondimento – 2

La scadenza dell'acconto IMU

di Francesco Costa

PREMESSA

Si avvicina la scadenza del versamento dell'acconto Imu dovuto per l'anno 2022 fissata per la data del 16.06.2022. Si rammenta che con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

- sono state abrogate le precedenti norme che regolavano l'imposta (all'interno del D.Lgs. 23/2011, del DL 201/2011 e della L. 147/2013);
- è stata abolita la TASI (con scomparsa pertanto della "IUC", già istituita con L. 147/2013, della quale resta in vita la sola TARI).

Bisogna poi tenere presente la normativa susseguitasi durante l'emergenza sanitaria da **Covid-19**, che ha introdotto per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alcune misure straordinarie a sostegno delle attività economiche destinate di provvedimenti di restrizione, nonché l'esenzione IMU per i proprietari di immobili concessi in locazione ad uso abitativo che abbiano ottenuto la convalida di sfratto per morosità con esecuzione sospesa durante il periodo emergenziale.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO D'IMPOSTA

Il possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento rappresenta il presupposto oggettivo d'imposta.

In presenza di un immobile ubicato in Italia, il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento si configura nel presupposto soggettivo d'imposta. Peraltro, si rammenta che l'Imu è dovuta anche dai cittadini stranieri con immobili ubicati in Italia (detenuti a titolo di proprietà oppure locati e/o concessi in comodato), mentre non è dovuta dai cittadini italiani che detengono immobili all'estero. Quest'ultimi, infatti, subiscono la tassazione nel paese in cui gli immobili sono ubicati, tuttavia il detentore dell'immobile può richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta sull'IVIE versata in

Italia e fino a concorrenza dell'imposta municipale pagata all'estero, nel caso in cui, appunto, venisse pagata sia "Imu" estera sia IVIE italiana.

L'IMU è dovuta **per anni solari**, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, con la precisazione che:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Un caso a parte è rappresentato dagli immobili concessi in Leasing, per i quali l'articolo 9, D.lgs. 23/2011 dispone espressamente che il soggetto passivo IMU è l'utilizzatore, il quale deve versare l'imposta a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rileva la data di consegna dell'immobile.

Con riferimento, invece, agli immobili oggetto di locazione, ferma restando la soggettività passiva del proprietario (locatore), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6882 del 08.03.2019, ha ritenuto legittima la clausola sottoscritta dalle parti nel contratto di locazione in base alla quale il proprietario dell'immobile chiede all'inquilino il rimborso di quanto versato al comune a titolo di Imu.

L'Imu è dovuta anche dai possessori di immobili concessi in comodato, mentre non è dovuta nel caso in cui gli stessi concedano l'immobile in usufrutto. In quest'ultimo caso, infatti, l'imposta è dovuta e versata dall'usufruttuario, salvo il caso in cui lo stesso abbia destinato l'immobile ad abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Come ben sappiamo, l'abitazione principale e le relative pertinenze non sono soggette ad Imu, solo qualora non siano classificate come abitazioni di lusso. Inoltre, ogni qualvolta nel quadro RB della dichiarazione dei redditi venga evidenziato un fabbricato non di lusso con eventuali pertinenze destinati ad abitazione principale, nel prospetto di liquidazione e, più precisamente, dopo il calcolo del reddito complessivo, si dovrà procedere a effettuare una variazione in diminuzione del valore della rendita corrispondente a detti immobili.

A livello nazionale, il trattamento Imu riservato all'abitazione principale ed alle relative pertinenze si basa sulle seguenti regole:

- per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze (nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se accatastate unitamente all'abitazione), vige l'esenzione Imu. Si ricorda che un'abitazione è considerata non di lusso se rientrante nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9;
- per le abitazioni principali di lusso (se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), all'aliquota prevista dal Comune è applicabile la detrazione di 200 Euro, eventualmente aumentata dal Comune stesso fino all'azzeramento dell'imposta dovuta. In presenza di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale (p.e. n. 2 pertinenze accatastate nella categoria A/6), il contribuente può scegliere quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l'abitazione principale.

Al fine di individuare correttamente l'immobile sul quale possa vigere l'esenzione, si ricorda che:

- per abitazione principale si intende l'immobile detenuto a titolo di proprietà nel quale il detentore abbia la propria residenza anagrafica ovvero la propria dimora abituale; a tal fine, si parla di "*centre of main interests*", al fine di individuare correttamente il centro degli affetti personali e degli interessi economici, concetto valevole anche per l'imposizione fiscale che può prodursi sui redditi prodotti all'estero;
- nel caso in cui una famiglia detenga due immobili nello stesso Comune e sugli stessi faccia valere due residenze anagrafiche e due dimore abituali diverse, l'esenzione è usufruibile in un solo immobile;
- nel caso in cui una famiglia, invece, detenga due immobili ubicati in Comuni diversi e sugli stessi faccia valere due residenze anagrafiche e dimore abituali diverse, può applicarsi l'esenzione Imu su entrambi;
- nel caso in cui la famiglia risieda e dimori abitualmente in un'abitazione costituita da più unità immobiliari, l'esenzione Imu è riconosciuta soltanto per una unità immobiliare salvo la c.d. "fusione catastale" (p.e. una casa singola composta da

due unità abitative, soggetta successivamente a fusione catastale per unire le due unità, rendendola così esente da Imu).

IMMOBILI ASSIMILABILI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Per gli immobili assimilabili all'abitazione principale, la normativa italiana prevede dei trattamenti impositivi specifici a seconda sia delle caratteristiche oggettive degli stessi sia della tipologia di persone che vi possono abitare.

L'assimilazione di un immobile ad abitazione principale può essere riconosciuta ex lege, ovvero dal Comune, per cui è possibile fruire:

- dell'esenzione Imu, qualora l'immobile non sia di lusso;
- oppure dell'aliquota ridotta deliberata dal Comune e della relativa detrazione prevista di 200 Euro, se l'immobile rientra in una tra le categorie A/1, A/8 A/9 (c.d. immobili di lusso).

Anche per il 2021, a tutte le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si applica l'esenzione Imu.

Nella medesima direzione, si muovono:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale categoria anche le unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- le case coniugali assegnate all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili non locati e posseduti dal personale delle Forze armate di Polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora e la residenza anagrafica).

Si rammenta che il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, fermo restando la possibilità di fissare un'aliquota agevolata per le

unità immobiliari possedute da italiani residenti all'estero, qualora le stesse non siano equiparabili all'abitazione principale.

GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

Fermo restando che l'Imu è dovuta dai detentori di immobili concessi in comodato, per gli immobili concessi in comodato d'uso a familiari in linea retta di primo grado (genitori e figli), l'articolo 1, comma 10, Legge 208/2015 ha previsto la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile Imu su cui calcolare l'imposta.

Tuttavia, per usufruire dell'agevolazione prevista, si devono verificare le seguenti condizioni:

- l'immobile deve costituire l'abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
- il comodante non deve possedere in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell'abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e possedere dimora abituale nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. In altre parole, l'abitazione principale del comodante e l'immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune;
- sia l'immobile concesso in comodato sia l'abitazione principale del comodante devono rientrare nelle categorie catastali incluse tra A/2 e A/7 (immobili non di lusso, ovvero non accatastati come A/1, A/8 o A/9);
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In aggiunta alle predette condizioni, si ricorda che la riduzione del 50% della base imponibile Imu è applicabile anche agli immobili concessi in comodato al coniuge del comodatario nel solo caso di decesso di quest'ultimo e in presenza di figli minori (articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019). In presenza di tali condizioni, il contribuente non è più tenuto ad attestare, attraverso la dichiarazione Imu, il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione del 50% presa in esame.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 431/1998, ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, D.L. 201/2011, l'ammontare dell'Imu dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato, quindi, il 75%). Per beneficiare di tale agevolazione, almeno una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve certificare la conformità del contratto stipulato tra le parti rispetto all'Accordo Territoriale di riferimento. A tal fine, non rientrano nell'agevolazione prevista:

- i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 62 del 15.03.2017, ovvero fino alla data del 14.03.2017;
- i contratti stipulati dal 15.03.2017, qualora non risultino stipulati gli Accordi Territoriali con il recepimento delle nuove disposizioni del predetto Decreto.

RUDERI

I ruderi, ovvero le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibile l'unità immobiliare e registrate al Catasto nella categoria "F2 – unità collabenti", non sono considerati fabbricati e, quindi, non sono soggetti ad Imu come tali.

A tal fine si ricorda che, sebbene l'imposta potesse essere dovuta con riferimento all'area di sedime edificabile, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8620 del 28.03.2019, ha chiarito e sancito il non assoggettamento all'imposta del fabbricato collabente in forza dell'azzeramento della base imponibile (il fabbricato è privo di rendita), in quanto tale situazione *"non modifica lo status dell'area sulla quale l'immobile insiste, che pertanto continua ad essere un'area edificata e non un'area edificabile"*.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La Circolare n. 36/E del 19.12.2013 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni immobili (e, quindi, fabbricati) da assoggettare a Imu qualora per gli stessi si verifichi l'obbligo di accatastamento, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Tali impianti costituiscono beni immobili quando:

- costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;

- sono posizionati su pareti / tetti / aree pertinenziali di un fabbricato, con obbligo di menzione in Catasto al termine della loro installazione. In particolare si rammenta che detto obbligo è previsto nel caso in cui l'impianto fotovoltaico integrato ad un immobile incrementi di almeno il 15% il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell'immobile medesimo.

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, Legge 208/2015, i terreni agricoli, ove per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'articolo 2135 del Codice civile, ovvero l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di funghicoltura, di allevamento di animali e altre attività ad esse connesse, sono esenti Imu se:

- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14.06.1993;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, ovunque ubicati;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Inoltre, il MEF, nella nota 23.05.2016, protocollo n. 20535/2016, ha specificato che l'esenzione opera anche quando:

- il familiare coadiuvante del coltivatore diretto è proprietario o comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola "coltivatore diretto", di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- il familiare che, esercitando direttamente l'attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
- i coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'esenzione trova applicazione anche nel caso di terreno agricolo non coltivato (articolo 1, D.L. 4/2015).

Infine, si evidenzia che:

- l'articolo 1, comma 705, Legge 145/2018, ha disposto che "i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente";
- è considerato terreno agricolo anche l'area edificabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all'intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP;
- nella Circolare n. 4/DF del 14.7.2016, il MEF ha precisato che, con riferimento ai terreni agricoli ubicati in Comuni oggetto di fusione, va fatto riferimento a quanto previsto per il Comune "originario" e quindi, per l'esenzione Imu rileva la "classificazione" (montano / parzialmente montano) risultante prima della fusione;
- nella Risoluzione n. 1/D del 28.2.2018, il MEF ha chiarito che le agevolazioni sopra elencate a favore di coltivatori diretti/IAP possono essere applicate anche da parte di un soggetto "già pensionato", se continuano ad essere soddisfatti i requisiti per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP.

BASE IMPONIBILE E METODI DI CALCOLO

L'Imu si determina applicando, alla base imponibile di calcolo, le aliquote previste dalle delibere comunali per l'anno precedente (primo acconto) e per l'anno in corso (secondo acconto o saldo). Il calcolo dell'imposta viene ragguagliato ad anno, ovvero tiene conto dei mesi effettivi di possesso dell'immobile, considerato che il possesso per almeno 15 giorni produce un lasso temporale di un mese.

Si ricorda che:

- per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore ("valore catastale");

- per i fabbricati classificati nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito D.M. (“valore contabile”);
- per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, rileva la c.d. “rendita proposta”.

La base imponibile di calcolo dell’Imu, per tutti i fabbricati iscritti in Catasto, è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5%. Tale valore viene, poi, moltiplicato per i seguenti moltiplicatori:

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
B	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
D (tranne D/5)	65
D/5	80

La rendita dei terreni agricoli, invece, subisce una rivalutazione del 25% alla quale, poi, si applica il coefficiente moltiplicatore pari a 135. Per le aree fabbricabili, tuttavia, la base di calcolo dell’imposta è rappresentata dal valore venale o commerciale al primo gennaio dell’anno d’imposizione, spesso ragguagliabile al valore d’acquisto iscritto nell’atto di compravendita, alla quale, poi, si applicano direttamente le aliquote previste dalle delibere comunali.

COVID-19 E ESENZIONI IMU PER IL 2022 E 2023

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, in base all’art. 78 c. 3 DL 104/2020, l’IMU non è dovuta, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle

attività ivi esercitate, **per gli anni 2021 e 2022**, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

*Per quanto riguarda il credito d'imposta sul saldo IMU 2021 per il comparto turismo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021, alle **imprese turistico-ricettive** (art. 22 DL 21/2022).*

Oltre alle “imprese turistico-ricettive”, la norma precisa che sono destinatari dell'agevolazione anche:

- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali,
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- le imprese del comparto fieristico e congressuale,
- i complessi termali,
- i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo del 50% è calcolato sull'IMU versata a saldo 2021 per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2**, presso i quali è **gestita** la relativa **attività ricettiva** e a condizione che i relativi **proprietari** siano **anche gestori** delle attività ivi esercitate.

Infine, l'agevolazione spetta a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel secondo trimestre 2021 di **almeno il 50%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito di imposta, se spettante, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con Modello F24 ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 2 TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Coloro che intendono avvalersene devono presentare apposita **autodichiarazione** all'**Agenzia delle Entrate** attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I **Comuni** hanno la facoltà di disporre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, un **differimento** dei **termini** di pagamento dell'IMU.

Non può essere un differimento generalizzato, ma deve essere limitato ai **contribuenti** che hanno registrato **difficoltà economiche**.

Il contribuente deve pertanto verificare presso il singolo Comune nel quale sono ubicati gli immobili se sono stati adottati eventuali provvedimenti. La verifica può esser fatta sul sito istituzionale del Comune oppure attraverso il sito del Ministero delle finanze, ove sono pubblicate le deliberazioni circa le aliquote ed i regolamenti.

Non possono invece essere deliberati differimenti relativamente alla quota IMU di competenza statale (0,76% per gli immobili a destinazione produttiva), in quanto tale quota è sottratta alla disponibilità dei Comuni.

Per gli anni **2022 e 2023**, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare di un **contributo** per il **pagamento** dell'**IMU** per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e **utilizzati** per l'**esercizio dell'attività economica** (art. 1 c. 353 L. 234/2021).

La misura è stata introdotta, in via sperimentale, "al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori" e si applica ai sensi e nei limiti del Reg. UE 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 (aiuti "de minimis").

Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di € 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

DICHIARAZIONE IMU

Occorre tenere a mente che deve essere presentata la dichiarazione IMU quando si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso

ammontare dell'imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta.

Vi rientrano anche le ipotesi di esenzione previste dai vari provvedimenti normativi emessi durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Entro il 30 giugno 2022 deve essere presentata la **dichiarazione IMU** in relazione alle variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta per il 2021.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta deve essere versata in due rate, alle seguenti scadenze:

- prima rata entro il **16 giugno** dell'anno di imposizione;
- seconda rata entro il **16 dicembre** dello stesso anno.

A scelta del contribuente, il versamento può anche avvenire in un'unica soluzione, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Più in dettaglio, il versamento della **prima rata** è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Entro il 16 dicembre 2022 dovrà poi essere versato il **saldo** dell'IMU dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote risultanti per il 2022 dal "prospetto delle aliquote" pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.it). In caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l'anno 2021.

Occorre poi verificare eventuali variazioni quanto all'imposta da versare per il 2022 e relativi termini, sulla base di:

- disposizioni in materia di cancellazione delle rate IMU in acconto e/o a saldo per il 2022, previste dalla normativa contenente misure di sostegno nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19;
- differimenti dei termini di pagamento, disposti dai singoli Comuni nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica.

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

In caso di errori o omissioni nel versamento della **prima rata IMU 2022**, si potrà ancora provvedere:

- entro il 30.6.2022, con l'applicazione della sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%) applicata per 1/15 per ogni giorno di ritardo;
- entro il 16.7.2022, con l'applicazione della sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%);
- entro il 14.9.2022, con l'applicazione della sanzione ridotta al 1,67% (1/9 del 15%);
- entro il 16.6.2023, con l'applicazione di una sanzione del 3,75%, pari a 1/8 del 30%;
- entro il 16.6.2024, con l'applicazione di una sanzione del 4,29%, pari a 1/7 del 30%;
- oltre, con l'applicazione di una sanzione del 5%, pari a 1/6 del 30%.

Il “ravvedimento lungo” è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

L'Approfondimento – 3

Le novità del Modello Redditi PF – seconda parte

di Federico Camani

PREMESSA

Come ogni anno, si illustrano le principali novità del Modello Redditi Persone Fisiche. In questo intervento, si analizzano quelle connesse al fascicolo n. 2 e 3, con particolare attenzione ai soggetti in contabilità semplificata.

QUADRO RH – PARTECIPAZIONI

Considerato che dall'anno d'imposta 2021 è operativo il nuovo meccanismo di riporto delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone, nel quadro RH non risultano più presenti le colonne 1 di rigo RH8, RH9 e RH12.

In particolare, le perdite derivanti da partecipazioni in società di persone accumulate nel triennio 2017-2019, che non sono state compensate entro il 2020, possono essere dedotte a partire dal 2021 nella misura dell'80% del reddito conseguito, senza limiti di tempo. Tale disciplina si abbraccia con quella già operativa per le società di capitali.

Ai fini della compilazione si evidenzia, inoltre, che nel campo "Tipo" dei righi da RH1 a RH4 è possibile indicare uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria e/o GEIE.
2	Associazioni fra artisti e professionisti.
4	Società semplici.

5	Società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria e/o GEIE che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso / esclusione / riscatto / riduzione del capitale esuberante / liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio.
7	Associazione partecipata che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso / esclusione / riscatto / riduzione del capitale esuberante / liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.
8	Società semplice partecipata che ha attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso / esclusione / riscatto / riduzione del capitale esuberante / liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.

QUADRO RM – RIVALUTAZIONE TERRENI

Ferma restando la struttura del quadro RM, ai fini della compilazione si evidenzia che nella Sezione X, righe da RM20 a RM22, vanno esposti i dati relativi alla rivalutazione dei terreni (sia edificabili che a destinazione agricola) riproposta nuovamente dall'articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), per i terreni posseduti al 01.01.2021.

La rivalutazione deve risultare da perizia giurata di stima redatta da un soggetto abilitato e soggiace al versamento dell'imposta sostitutiva pari all'11% (prima rata o unica soluzione) da versare entro il 15.11.2021.

QUADRO RT – RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Anche per le partecipazioni è stata riproposta la possibilità di effettuare la rivalutazione, per opera dell'articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021). Infatti, nel quadro RT del modello Redditi 2022 è presente la sezione VII "Partecipazioni rivalutate" dedicata alla rivalutazione delle partecipazioni.

L'operazione è eseguibile sia per le partecipazioni qualificate sia per le non qualificate possedute al 01.01.2021 per le quali l'imposta sostitutiva dell'11% (prima rata o unica soluzione) doveva essere versata entro il 15.11.2021.

QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il quadro RR risulta implementato con l'indicazione dei casi rientranti nell'esonero previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, Legge 178/2020 (Finanziaria 2021), riguardante i contributi artigiani e commercianti dovuti per il 2021, nella misura massima di 3.000 Euro per ciascun contribuente. L'esonero contributivo era legato alla riduzione dei ricavi o compensi del 2020 di almeno il 33% rispetto ai medesimi del 2019, con un reddito complessivo dichiarato ai fini previdenziali non superiore a 50.000 Euro per persona.

In particolare:

- nella Sezione I è presente la nuova colonna 23 nella quale va indicato l'importo del beneficio derivante dall'applicazione dell'esonero (i soggetti esercenti attività di affittacamere o i produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo indicano l'importo dell'esonero a colonna 37);
- nella Sezione II è presente il nuovo rigo RR9 nel quale è richiesto di:
 - attestare di essere stato beneficiario dell'esonero contributivo in esame;
 - indicare l'importo del contributo oggetto di esonero.

Per tali soggetti si ritiene che a colonna 14 "Totale dei contributi versati sul reddito minimale" delle Sezione I e a colonna 16 "Acconto versato" della Sezione II debba essere esposto l'importo comprensivo dei contributi non versati per effetto dell'esonero in esame. Conseguentemente, si ritiene che l'Agenzia dovrà intervenire sulle istruzioni per la compilazione di tali colonne.

Ai fini della compilazione va inoltre evidenziato che l'INPS, nella Circolare 17.02.2022, n. 29, ha specificato che i soci di cooperativa artigiana iscritti all'IVS determinano la base imponibile sommando anche quanto percepito dallo svolgimento dell'attività artigiana nella cooperativa stessa sulla base di un rapporto di lavoro di tipo autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Legge 142/2001, qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per detti soggetti, pertanto, va considerato anche quanto esposto nella Sezione I del quadro RC (righe da RC1 a RC3 con codice "3" a colonna 4 "Altri dati").

NUOVI CODICI ATECO – LAVORO AUTONOMO E IMPRESA

In attuazione del processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO avviato dall'ISTAT nel corso del 2020, a fine 2021 l'Istituto ha provveduto ad aggiornare e revisionare 11 Sezioni della classificazione ATECO 2007. Le nuove implementazioni prevedono l'introduzione di 20 nuovi codici di categoria/sottocategoria e l'aggiornamento di oltre 60 note di inclusione ed esclusione che sono:

- utilizzate per la produzione e divulgazione dei dati statistici a decorrere dal 01.01.2022;
- adottate per finalità statistiche ed amministrative a decorrere dal 01.04.2022.

PERDITE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Considerato che dall'anno d'imposta 2021 è operativo il nuovo meccanismo di riporto delle perdite per i soggetti in contabilità semplificata, non risultano più presenti i campi riservati all'esposizione delle perdite pregresse computabili in diminuzione del reddito nella misura del 40% - 60%.

Dal 2021, infatti, le perdite accumulate possono essere dedotte dal reddito nella misura dell'80%, senza limiti di tempo. Questa disposizione, al pari di quella citata nei paragrafi precedenti, vale anche per i contribuenti esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

L'articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, D.L. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha esteso anche per l'anno d'imposta 2021 la facoltà di sospendere fino al 100% dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, a prescindere dalla sospensione degli ammortamenti eventualmente optata nell'anno d'imposta 2020.

Per esporre la conseguente variazione in diminuzione a rigo RF55 va utilizzato il nuovo codice 81.

Per gestire il caso in cui, a seguito della quota di ammortamento già dedotta anche se non imputata o imputata solo parzialmente a conto economico, il costo fiscale del bene risulta già ammortizzato, è stato istituito il nuovo codice 67 per esporre a rigo RF31 "Altre

variazioni in aumento” la quota di ammortamento contabilizzata ma non deducibile (essendo già stata dedotta).

RIVALUTAZIONE MARCHI E AVVIAMENTO

L’articolo 1, commi da 622 a 624, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022), con l’introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8-quater di cui all’articolo 110, D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, prevede che per i marchi e l’avviamento oggetto di rivalutazione o riallineamento ai sensi dell’articolo 110, comma 8-bis, D.L. 104/2020, la deduzione ai fini IRPEF/IRES/IRAP del maggior valore debba essere effettuata, per ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore attribuito all’immobilizzazione.

I soggetti che applicano tale nuova misura sono tenuti ad effettuare la relativa variazione in aumento pari alla differenza fra l’importo imputato a conto economico e l’importo ammesso in deduzione pari a 1/50 del costo medesimo utilizzando il nuovo codice “69” a rigo RF31.

Alternativamente, coloro i quali abbiano rivalutato i marchi e/o l’avviamento possono continuare a dedurre quote di ammortamento in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva “integrativa” a titolo di IRPEF/IRES/IRAP corrispondentemente pari al 9%, 11%, 13%.

Al ricorrere di tale scelta, va compilata la nuova Sezione XXIV presente nel quadro RQ.

In particolare a rigo RQ100 va indicato:

- l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali;
- l’imposta sostitutiva complessiva;
- l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito in sede di rivalutazione;
- l’imposta sostitutiva dovuta (differenza fra colonna 2 e colonna 3).

SEZIONE XXIV Rivalutazione delle attività immateriali	Maggiori valori attività immateriali		Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20		Imposta dovuta
	1	2	3	4	5
RQ100		,00		,00	
					Prima rata
					,00

PATENT BOX

La disciplina relativa all'agevolazione "Patent box" è stata modificata prima dal D.L. 146/2021 e successivamente dalla Finanziaria 2022. Pertanto:

- i soggetti che beneficiano della "Patent box ordinaria" di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, Legge 190/2014, compilano come in passato il rigo RF50 "Reddito esente e detassato";
- i soggetti che beneficiano della "nuova Patent box" non sono interessati alla compilazione di rigo RF50 ma effettuano una variazione in diminuzione a rigo RF55, utilizzando il nuovo codice 86, pari al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Analogamente, nel quadro RG, il maggior valore deducibile va esposto a rigo RG22 "Altri componenti negativi" utilizzando il codice "47".

I soggetti titolari di reddito d'impresa che scelgono la disciplina in esame sono inoltre tenuti a:

- comunicare la relativa opzione compilando il rigo RS147;
- compilare il nuovo prospetto "Dati relativi all'opzione Patent box" (righe da RS530 a RS532).

ACE INNOVATIVA

Nel quadro RS il prospetto "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)" è stato implementato in considerazione del fatto che, oltre all'ACE ordinaria di cui al D.L. 201/2011, il contribuente può fruire dell'ACE "innovativa" introdotta con l'articolo 19, commi da 2 a 7, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis".

L'ACE innovativa consiste in un rafforzamento dell'ACE ordinaria: di fatto, la percentuale utilizzabile da applicare al rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021 è aumentata al 15% e l'agevolazione può essere fruita in via anticipata sotto forma di credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 o chiesto a rimborso.

Si ricorda che l'ACE innovativa non tiene conto del minore fra il valore del patrimonio netto e l'incremento di capitale proprio, ovvero viene calcolata solo sul rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio dal 01.01.2021 al 31.12.2021. In assenza di un aumento del capitale proprio, l'ACE innovativa non si applica ma prenderà posto solo l'ACE ordinaria applicata al minore fra il rendimento nozionale del capitale proprio al 31.12.2020 e il patrimonio netto al 31.12.21.

Il prospetto del Modello Redditi risulta ora costituito dai rigi da RS36 a RS38 dedicati, rispettivamente, alla "Variazione in aumento (inferiore a 5 milioni di euro)", alla "Variazione in aumento (superiore a 5 milioni di euro)" e all'esposizione degli "Elementi conoscitivi".

Per l'ACE "innovativa" va pertanto compilato il nuovo rigo RS36 mentre per l'ACE ordinaria va utilizzato il rigo RS37. La somma dei due importi verrà visualizzata a rigo RS37 colonna 7.

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	15%	Rendimento	Rendimento trasformato
1	2	3	4	5	5A	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CREDITO D'IMPOSTA						
Potenziale	Riconosciuto	Residuo precedente	Ricevuto	Attribuito	Utilizzato	
6	7	8	9	10	11	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Ceduto		Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato	
12	13	14	15	16		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto		
1	2	3	4	5		
,00	,00	,00	,00	,00		
			Minor importo	Rendimento		
			6	7		
			,00	1,3%		
Codice fiscale			Rendimento attribuito	Rendimenti totali		
8			9	10	11	
			,00	,00		
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		
			12	13	14	
			,00	,00		
Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile
15	16	17	18	19		
,00	,00	,00	,00			

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Ai soggetti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, nel 2021:

- è richiesta la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS (rigo RS401), se i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma

giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non sono già stati comunicati con l'autodichiarazione di cui all'articolo 3, DM 11.12.2021 (ad oggi ancora non disponibile);

- non è più richiesto di riportare il relativo ammontare nel quadro RE/RG/LM (come previsto lo scorso anno);
- nel quadro RF non è più richiesta l'indicazione con apposito codice di detti contributi e pertanto si ritiene che sia utilizzabile il codice "99" per gestire le variazioni in diminuzione relative ai contributi e alle indennità ottenuti a seguito dell'emergenza COVID-19 imputati a conto economico (per i quali lo scorso anno erano utilizzati i codici "83" e "84").

Per quanto riguarda il prospetto "Aiuti di Stato" si evidenzia che:

- interessa i soggetti che nel 2021 hanno beneficiato sia di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") sia di aiuti subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione o di autorizzazione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito di presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017);
- come sopra accennato, non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. "Temporary Framework"), i cui dati necessari per la registrazione nel RNA sono stati già comunicati all'Agenzia mediante la citata autodichiarazione;
- va compilato anche in caso di aiuti maturati nel 2021 ma non fruiti nel medesimo periodo;
- va compilato con riferimento agli aiuti specificati nell'apposita "Tabella codici aiuti di Stato", unica per tutti i Modelli Redditi.

In merito le istruzioni precisano che il codice "residuale" 999 non va utilizzato per gli aiuti di

Stato e gli aiuti "de minimis":

- presenti nella tabella "Codici aiuti di Stato";

- fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali o regionali, che vanno indicate nel mod. IRAP);
- fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza (art. 9 del citato Regolamento) ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU non rientra, essendo subordinata ad un apposito Provvedimento del MISE).

Inoltre, il codice “999” non va utilizzato per le agevolazioni esposte nei quadri della dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013) o per gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti “de minimis” i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d’imposta.

Per quanto riguarda la compilazione si evidenzia inoltre che a rigo RS401:

- sono state eliminate le colonne relative alla localizzazione del progetto (tipologia, indirizzo e numero civico);
- è presente la nuova colonna “Obiettivo”, che va compilata solo per gli aiuti identificati con il codice “61” e “71” riguardanti, rispettivamente, il credito d’imposta per la maggiorazione degli investimenti in attività di R&S in alcune Regioni del sud e il credito d’imposta per l’attività di R&S di nuovi farmaci/vaccini.

A rigo RS402, in caso di aiuti ricevuti nell’ambito del c.d. “Temporary Framework”, vanno riportati anche i codici fiscali delle imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo ai fini della definizione di impresa unica, secondo la definizione europea. Qualora tali codici fiscali siano dichiarati in sede di presentazione della citata autodichiarazione il rigo non va compilato. In assenza di impresa unica, il rigo non va compilato e va barrata la casella “Assenza impresa unica”.

QUADRO RU

Il quadro RU risulta implementato con l’indicazione dei nuovi crediti d’imposta previsti per:

- farmacie per prestazioni di telemedicina (cod. L8);

- sanificazione e acquisto DPI 2021 (cod. M1);
- industrie tecniche e di post-produzione del settore cinematografico (cod. M2);
- imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (cod. M3);
- sostegno alla cultura, c.d. “bonus teatro e spettacoli” (cod. M4);
- ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (cod. M5);
- ricerca biomedica (codice credito M6);
- formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (cod. M7);
- imprese editrici per la distribuzione di testate edite (cod. M8);
- manifesti pubblicitari (cod. M9);
- acquisto di veicoli di categoria M1 usati (cod. N1);
- riqualificazione strutture ricettive (cod. N2);
- digitalizzazione agenzie di viaggio (cod. N3);
- investimenti in beni strumentali nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (cod. N5);
- acquisto/noleggio/uso strumenti di pagamento elettronici e collegamento con RT (cod. N6).

Non sono più presenti, in quanto non attuati o non più in vigore, i crediti d'imposta spettanti per:

- imprese culturali e ricreative (cod. E6);
- riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e bonus imballaggi (cod. E8 - G7)
- partecipazione di PMI a fiere (cod. H2);
- attività di formazione e produzione manufatti compostabili (cod. H6 e H7);
- spese per adeguamento ambienti di lavoro (cod. I6).

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 72, Legge 234/2021 (Finanziaria 2022) ha impostato, a regime, a 2.000.000 Euro il limite per la compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24.

Quanto agli investimenti in beni strumentali 2021 le istruzioni precisano che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, nella Sezione I vanno riportati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (termine differito a tale data ad opera dell'articolo 3-quater, D.L. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe") per i quali entro il 31.12.2021 è stato effettuato un ordine vincolante e versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d'imposta di riferimento del Modello Redditi 2022.

Conseguentemente, con riferimento al credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali 2021, oltre all'esposizione nella Sezione I vanno compilati anche i seguenti distinti rigi della Sezione IV:

- rigo RU130 per l'esposizione dei dati relativi agli investimenti effettuati nel 2021 (periodo d'imposta oggetto della dichiarazione);
- nuovo rigo RU140 per l'esposizione dei dati relativi agli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2021) ed entro il 31.12.2022, per i quali entro il 31.12.2021 è stato effettuato un ordine vincolante e versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto.

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in una Zona Economica Speciale (c.d. "ZES") ai sensi del D.L. 91/2017, è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività stessa nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Al fine di fruire di tale agevolazione è necessario compilare il nuovo rigo RS491 indicando:

- a colonna 1, l'ammontare dei redditi realizzati nella ZES, già indicati nei quadri RF/RG/RD, per cui intende usufruire della riduzione;
- a colonna 2, l'ammontare dei redditi, già indicati nei quadri RF/RG/RH, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali tale soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione.

L'angolo informatico

Gli aspetti economici sulla scelta dei servizi digitali e dell'eliminazione del cartaceo

di *Daniele Ziantoni*

In questo articolo ci concentreremo sulla valutazione sotto l'aspetto economico sulla convenienza o meno sulla gestione completamente digitalizzata del documento (anziché della gestione cartacea) anche a seconda della tipologia di documento e dell'intero flusso di gestione del documento stesso.

Come spiegato nell'articolo precedente molte volte la stampa del documento è a tutti gli effetti superflua. Infatti come ripetuto più volte un documento che ha origine digitale e la cui stampa serve solamente ai fini costitutivi è a tutti gli effetti uno spreco economico.

Raffronto tra gestione cartacea e digitale fatture elettroniche

Analisi si vuole evidenziare il costo che sostiene uno studio professionale nel caso in cui decidesse di stampare tutte le fatture (sia elettroniche che cartacee-si veda il caso di forfettari) con un cliente di piccole dimensioni.

Iniziamo quindi con il definire gli strumenti che, bene o male, tutti gli studi possiedono:

- Gestionale della contabilità;
- Importatore di fatture elettroniche;
- Collegamento tra l'importatore e la contabilizzazione automatica;
- Associazione del documento elettronico alla scrittura contabile;
- Invio in conservazione sostitutiva automatico;

Sulla base di quanto sopra riportato, si può ben capire che non vi è alcuna necessità della stampa del documento.

Iniziamo quindi a evidenziare i costi che si sostengono per la stampa del documento:

- 1 risma da 500fg grammatura 80gr tra i 4,5 e i 5 €
- Toner nero stampanti laser, alta capacità originale 100 € per una stampa media di 5000 pagine;

Sommiamo ora il costo copia. 0,01€ per foglio + 0,02 € a facciata per toner=0,05 €

Dividiamo ora il caso di stampante in affitto o acquistata:

- Acquisto stampante medie dimensioni e qualità (es. Kyocera) € 2000 vita stimata 300.000 copie;
- Manutenzione di metà vita circa € 500

Dividiamo ora il costo della stampante per il numero di copie atteso: $\text{€ } 2000 + \text{€ } 500 = \text{€ } 2500$ / numero copie (300.000) = circa 0,02 € a copia ovvero il costo di degrado della stampante per pagina (per pagina si intende un foglio stampato ambo i lati).

Sommando ora il costo del degrado stampante al costo stampa sono 0,07€ a stampa a cui sommare un ulteriore centesimo quale costo energia per un tot di € 0,08

Prendendo ora il caso di un pacchetto clienti (una 15ina) con una media di 750 fatture (tra acquisti e vendite), abbiamo un totale di 11250 fatture che vengono stampate.

Moltiplicando per 0,05 € 900/annui di sola stampa. In questa cifra non è considerato il tempo uomo che comunque sarebbe presente in quanto tempo necessario all'acquisizione dei documenti digitali e di tutte le procedure collegate.

Nel flusso completamente digitalizzato, invece, il costo del programma per l'acquisizione e contabilizzazione dei documenti non è considerato in quanto oramai tutti i nuovi contratti lo prevedono.

Raffronto tra gestione cartacea e digitale delle dichiarazioni fiscali

All'interno degli studi professionali, un'altra tipologia di documento che tendenzialmente prevede la stampa in cartaceo ed è composta da numerosi fogli sono le dichiarazioni fiscali.

Già nei precedenti articoli si è parlato del metodo per riuscire a digitalizzare completamente l'intero flusso di lavoro (quantomeno per quello che prevede il dichiarativo stesso ad esclusione, quindi, dei fogli lavoro).

In questa parte dell'articolo, cercheremo di analizzare l'aspetto economico del raffronto che sia tra il metodo "cartaceo" e quello digitale.

Iniziamo riprendendo i costi sostenuti per la stampa su carta ipotizzando, quindi, un costo di 8 cent per foglio (stampato ambo i lati) e sempre nr. 15 clienti.

Una dichiarazione sono di media 12 fogli (quindi circa 24 facciate). Un cliente in contabilità semplificata presenta: n. 3 LIPE (la 4a con la dichiarazione iva), n. 1 dichiarazione iva, n. 1 redditi (per le società sono meno fogli ma hanno l'IRAP), n. 1 modello 770 e CU (si metta una media di n. 1 cu/cliente). Totale 7 dichiarazioni x 12 fogli x 15 clienti= 1.260 pagine.

Questo poi è da moltiplicare per 2 (copia studio e copia cliente) ovvero 2520.

Moltiplicato quindi per 0,08= 201 €

Raffrontiamo con il sistema digitale.

Con le firme digitali il costo deve essere calcolato sommando il costo per l'apposizione della firma digitale e poi quello della conservazione.

La posizione della firma digitale ha un costo variabile, che varia a seconda della quantità di firme che vengono poste in una sola volta e i costi di prima installazione.

Facendo una media con le diverse offerte è stato calcolato il costo medio per l'apposizione delle firme digitali da parte dell'intermediario e del cliente è di circa 0,8€ a dichiarazione.

Il costo e la relativa conservazione variano a seconda del peso in termini di megabyte anche qui da una media è emerso che il costo per la conservazione digitale è di circa 0,75€ a dichiarazione.

Riprendendo quindi i numeri del paragrafo precedente si può calcolare che il costo per la firma e la conservazione digitale di tutte le dichiarazioni dei clienti è pari a:

N. 7 dichiarazioni x 15 clienti= 105

0,8€ firma + 0,75€ conservazione= 1,55 €

Moltiplicando 105 x 1,55=162 €

Come potete vedere dai numeri il costo tra la stampa e la procedura completamente digitale si assomigliano.

Il vero risparmio con la procedura completamente digitale è dato da risparmio in termini di tempo, in particolare non siamo costretti a conservare le dichiarazioni cartacee sopra le scrivanie in evidenza e attendere il cliente per la posizione della firma né, dobbiamo preoccuparci di continuare a sollecitare il cliente stesso per passare a firmare.

È evidente che oltre ad avere un risparmio in termini di tempo fornisce anche un'immagine più innovativa dello studio professionale.

Confronto su conoscenze suite Office

Un terzo punto di analisi va fatto sulle competenze da parte del personale dei programmi che non sono direttamente collegati al gestionale di studio, in particolare si vuole far riferimento alla suite Office.

Il motivo di voler mettere in evidenza la necessità di avere conoscenze sul corretto funzionamento e uso di questi pacchetti applicativi è direttamente collegato al fatto che

sempre più i programmi quali Excel o Word vengono utilizzati per l'analisi e la preparazione di documenti.

Si pensi semplicemente, alla capacità di utilizzare correttamente le formule di fogli Excel oppure le tabelle pivot.

Infatti, l'utilizzo consente di snellire e velocizzare il lavoro e creare un foglio di analisi che consente di fornire un report sui dati in modo semplice e veloce.

Il risparmio si avrà quindi, in termini di tempo per la possibilità di riutilizzare lo stesso foglio di lavoro per più clienti o analisi.

Gli studi hanno dimostrato che la capacità di una persona di creare fogli lavoro o di impostare correttamente formule di analisi, consente un risparmio di tempo che va dal 5 al 10%.

Stessa cosa per quanto riguarda le conoscenze di programmi di gestione di posta elettronica, soprattutto con il nuovo Office 365 che, se impostato correttamente, consente la creazione di database comuni a tutti gli operatori del gruppo. Oppure, anche alla capacità di utilizzare correttamente i device elettronici come ad esempio gli smartphone e di collegarli al proprio gruppo di lavoro in Office 365.

Pensate a quante volte avete chiamato in studio per farvi dare l'indirizzo o il numero di un determinato cliente, se questi dati fossero presenti già direttamente nel vostro smartphone sicuramente ci sarebbe notevole risparmio di tempo sia da parte vostra che da parte del personale di studio.

Le prossime scadenze



25 maggio 2022

ELENCHI INSTRASTAT

Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

30 maggio 2022

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

31 maggio 2022

DICHIARAZIONE EREDI

Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2021 al 30.11.2021 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.

LIQUIDAZIONE PERIODICHE

Termine per presentare la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2022.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine per versare l'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).

ROTTAMAZIONE-TER

Termine di versamento rateale per la definizione agevolata ex D.L. 119/2018.

10 giugno 2022

BONUS TESSILE MODA

Termine per la comunicazione all'Agenzia Entrate al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori per il 2021.

16 giugno 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo entro cui i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMU

Termine per provvedere al versamento della 1^a o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2022, mediante il modello F24.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 18^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).